REGOLAMENTO (CE) N. 1039/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1997

relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/97 [4], il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 15 maggio;

considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per la Germania, l'Austria, la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Finlandia, l'Italia, il Regno Unito e la Svezia; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1997/98, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98 i termini di semina per la Germania, l'Austria, la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Finlandia, l'Italia, il Regno Unito e la Svezia sono fissati in allegato relativamente alle colture e alle regioni ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 1.
[3] GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
[4] GU n. L 121 del 13. 5. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

Termine di semina per la campagna 1997/98

Colture	Stato membro	Regione	Termine
Granturco, girasole, sorgo, soia	Francia	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Cereali, semi oleosi, piante proteiche, semi di lino	Finlandia	Tutto il territorio	15 giugno 1997
Cereali, semi oleosi, piante proteiche, semi di lino	Svezia	Västmanland Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Gotland Älvsborg Örebro Halland Göteborg och Bohus	15 giugno 1997
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Semi di lino	Regno Unito	Inghilterra	31 maggio 1997
Granturco	Germania	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Girasole	Spagna	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Cereali	Regno Unito	Orkney Islands	31 maggio 1997
Granturco, sorgo, soia	Italia	Piemonte	15 giugno 1997
Granturco, sorgo, girasole	Portogallo	Tutto il territorio	31 maggio 1997